



Cantù

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' B.C.C. Soc. Coop.

Corso Unita' d'Italia 11 - 22063 CANTU' (CO) - Email: info@cracantu.it - Sito: www.cracantu.it - PEC: info@pec.cracantu.it

Tel. 031/719.111 - Fax 037/7377.800 - Swift ICRAITRRCNT - Cod.Fisc. 00196950133 - P.IVA 15240741007 - R.E.A. n.43395 Como - Cod. SDI 9GHPHLV - Cod. ABI n. 08430 - Albo

Banche n. 719 - Albo Cooperative n. A165516

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

DOSSIER TITOLI N.
NAG CLIENTE:

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE:

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
5. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
8. TERMINI DEL CONTRATTO

Egregio Signore, Gentile Signora

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo, salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione.

Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d'ora che è attivo il sito internet www.cracantu.it.

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.

La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.

Distinti saluti

C.R.A. DI CANTU' B.C.C. - SOC. COOP.

(firma Banca)

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: C.R.A. DI CANTU' B.C.C. - SOC. COOP.

Sede Legale: CORSO UNITA' D'ITALIA, 11 22063 CANTU' (CO)

Numero di telefono: 031/719111

Numero di fax: 031/7377800

Indirizzo e-mail: info@cracantu.it

Sito WEB: www.cracantu.it

Codice ABI: 08430

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 719

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A165516

Numero di Repertorio Economico Amministrativo: COMO - N. 43395

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Partita IVA: Partecipante al Gruppo IVA Gruppo bancario cooperativo Iccrea - P.IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV

Codice Fiscale: 0019695 013 3

Iscrizione al registro delle Imprese di: COMO

LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da

terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornire traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione non cartacea. Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca, è prevista la forma cartacea.

E' tuttavia possibile per il cliente impartire ordini anche in via elettronica o per telefono. In caso di ordini impartiti telefonicamente o elettronicamente la Banca provvederà, secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile, alla registrazione delle relative conversazioni o comunicazioni.

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E RECAPITO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- Ricezione e trasmissione ordini;
- Collocamento;
- Negoziazione per conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Gestione di portafogli;
- Consulenza in materia di investimenti;
- Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'Emittente;
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'Emittente.

L'autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it; PEC:bancaditalia@pec.bancaditalia.it

AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITA' COMPETENTE

La Banca è autorizzata all'attività di distribuzione assicurativa ed è iscritta alla Sezione D del RUI al numero: D000027067.

L'autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it.

NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE

Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza in materia di investimenti (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione a cui si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o di operazioni con passività potenziali, comunica al cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione verrà effettuata al più tardi alla fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- invia al cliente, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento;
- con periodicità annuale, invia al cliente una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri dallo stesso sostenuti relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi, nonché sull'importo effettivo degli incentivi dalla stessa pagata o percepiti;
- invia al cliente, con periodicità semestrale, un report avente ad oggetto la valutazione della coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il relativo profilo finanziario.

Per il servizio di gestione di portafogli la Banca invia al Cliente, entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni periodo di riferimento normalmente con cadenza trimestrale, il rendiconto relativo al periodo di riferimento redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'art. 54, commi 1 e 2 del Regolamento Consob n. 16190/07 e successive modifiche e integrazioni. Il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione del rendiconto stesso.

La Banca, ove il Cliente abbia chiesto di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta, fornisce prontamente al Cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo.

La Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento) del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero se successiva, a quella di inizio del rapporto, aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal Cliente.

SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000 per ciascun depositante.

2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Sub deposito dei titoli dematerializzati

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Iccrea Banca Spa o altra banca o Sim abilitata all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Informazioni su privilegi e diritti

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del quinto giorno lavorativo dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguamento quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Compensazione

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, esegue operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - (società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- prodotti di investimento assicurativi.

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti, oltre che l'indicazione se gli stessi siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta corrente al pubblico e in relazione alla stessa sia stato pubblicato il prospetto, la Banca comunica preliminarmente al cliente dove quest'ultimo è a disposizione.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore prima della prestazione del servizio di investimento.

AVVERTENZE GENERALI

Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesti della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant - diversamente dal diritto di conversione - può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione peggiore del soggetto che li detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità") ed eventuali limiti del mercato disponibile per esso;
- liquidità;
- divisa di denominazione;
- altri fattori fonte di rischi generali;
- effetto leva;
- rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (c.d. "rischio bail-in");
- ostacoli o limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso;
- il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative.

1) La volatilità

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 10%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato, l'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivi (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

L'Exchange Traded Fund ("ETF") è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato ("MR") come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L'ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L'acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell'indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rialutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Esse dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di regole interne formalizzate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso d'insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire da sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori dai Mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterale di negoziazione ("MTF") o dai sistemi organizzati di negoziazione ("OTF")

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dal MR o MTF o OTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/MTF/OTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.7) Ostacoli o limitazioni al disinvestimento

Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. Per tali operazioni l'investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

4.8) Rendimento dello strumento finanziario in differenti condizioni di mercato

Il rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un'attività finanziaria per consentire all'investitore di farsi un'idea dell'impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell'investimento.

5) Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie

La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n.180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "bail-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcuni esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n.180 del 16 novembre 2015. Lo strumento del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Per apprezzare il rischio derivante dalla sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base

al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere cinque tipologie di prodotti di investimento assicurativo:

- prodotti di ramo III "unit linked", collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- prodotti di ramo III "index linked", collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di ramo V "capitalizzazione", generalmente collegati ad una Gestione Interna Separata;
- prodotti di ramo I "rivalutabili", le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti;
- prodotti "multiramo", con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata.

Il grado di rischio del prodotto di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto di investimento assicurativo.

1) Prodotti di ramo III "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti di ramo III "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto di investimento assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti di ramo V "capitalizzazione"

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata non compensi i costi del contratto. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

4) Prodotti di ramo I "rivalutabili"

I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente in quanto collegati al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.

5) Prodotti "multiramo"

Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti unit linked e per quelli rivalutabili.

CERTIFICATI DI DEPOSITO

I rischi dei Certificati di Deposito ("CD"), che rientrano nelle definizioni del TUF, risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte. L'investitore deve tenere altresì presente che non è possibile trasferire titoli al portatore, e quindi anche certificati di deposito al portatore, tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore all'importo-soglia stabilito dalla normativa antiriciclaggio di tempo in tempo vigente. Tale trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

1) Operazione con sottostante un'obbligazione non garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di Pronti contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo il quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni potrebbero essere difficilmente vendibili nel mercato.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

2) Operazione con sottostante un'obbligazione garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di Pronto contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca garantita dall'FGO, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni, in presenza di determinati requisiti, verrebbero rimborsate dal Fondo nei limiti di € 103.291,38.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesto entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano particolari combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Warrant - Covered Warrant - Certificates

4.1) Warrant

Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.

4.2) Covered warrant

Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

4.3) Certificates

Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all'acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetti leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante.

4.4) Rischi specifici

L'investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l'investitore di norma è pari:

- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio;
- nel caso di covered warrant alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.

4.5) Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento.

Leva Finanziaria - Effetto Leva

Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.

5) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nulla ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLI PERSONALIZZATA

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. Il gestore darà seguito a tali istruzioni solo qualora le stesse risultino adeguate al profilo dell'investitore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione di portafogli

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda al paragrafo precedente "la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari". Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si veda il paragrafo precedente "la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati").

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nei precedenti paragrafi "la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari" e "la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati".

2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione di portafogli, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

I FATTORI ESG NELLA COSTRUZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI

La Banca riconosce che i fattori ESG sono input sempre più essenziali nella valutazione globale delle economie, dei mercati, dei settori e dei modelli di business. I fattori ESG sono parimenti importanti quando si valutano nel lungo termine le opportunità di investimento ed i rischi per tutte le asset class, sia governative che societarie.

L'integrazione dei fattori ESG si unisce all'analisi finanziaria classica nel processo di valutazione dei prodotti da inserire nei portafogli gestiti, adottando una visione più olistica degli investimenti in grado di generare opportunità migliori in termini di rapporto rischio - rendimento per la clientela.

Nel riconoscere l'importanza e il valore delle tematiche ESG, la Banca gestisce i patrimoni della propria clientela in coerenza con un'ottica di sostenibilità di lungo periodo, integrando in parallelo con la progressiva definizione della normativa in materia, i criteri ESG nelle strategie e nei processi di investimento, al contempo individuando strategie di monitoraggio e di engagement. Il tutto, allo scopo di assicurare che le attività di investimento complessivamente considerate siano svolte nell'esclusivo interesse dei clienti e con l'obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti tramite una politica ispirata a principi di responsabilità socio-ambientale.

Gli investimenti sostenibili e responsabili possono essere declinati secondo varie strategie, ognuna contraddistinta da specifici obiettivi e metodologie.

Nella selezione di prodotti e strategie di terzi, nei processi di investimento la Banca considera, tra gli elementi non finanziari, le tematiche ESG, sia durante la fase di valutazione di nuove potenziali opportunità di investimento, sia nella fase di *due diligence*.

A tale riguardo, la Banca considera aspetti ritenuti meritevoli di attenzione, sotto il profilo ESG, nel rispetto degli orientamenti forniti dalla Capogruppo nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento.

1. Valutazione di aspetti di carattere generale, quali:

- la società emittente / società di gestione fornisce una reportistica ESG ai propri stakeholder?
- la società emittente / società di gestione ha implementato una policy ESG?
- all'interno dell'organizzazione della società emittente / società di gestione esistono risorse dedicate all'implementazione della policy ESG?

2. Con riferimento ai prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, oltre agli aspetti di carattere generale, la Banca adotta criteri qualitativi e quantitativi nella fase di selezione dei singoli fondi. Nello specifico possono essere oggetto di valutazione i seguenti elementi:

- qualitativi:
 - la società emittente / Sicav applica almeno uno dei seguenti stili:
 - esclusione;
 - engagement & voting;
 - norms-base screening;
 - sustainability themed;
 - impact investing;
 - esg integration;
 - best in class.
- quantitativi:
 - la società emittente / Sicav è oggetto di analisi da parte di provider specializzati che forniscono un punteggio ESG;
 - nel prospetto della Sicav / bilancio dell'emittente sono riportati i dati di sostenibilità / contributo ESG in valore assoluto o rispetto ad un benchmark predeterminato.

4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE LINEE DI GESTIONE:

Conferimento minimo iniziale: € 25.000 (€ 10.000 con contestuale attivazione Versamento periodico)

Conferimenti minimi successivi: Unica soluzione € 5.000 / Periodico € 200

Leva finanziaria = 1

Commissioni, spese ed altri oneri

Le commissioni di gestione sono calcolate giornalmente e addebitate trimestralmente in sede di rendicontazione periodica, sulla base del controvalore di mercato degli asset in gestione e sono pertanto soggette a variazioni in funzione dell'andamento del valore di tali asset.

La Banca applica la tassazione prevista in relazione al regime scelto dal cliente e alla natura dello stesso (gestito, dichiarativo, cliente non soggetto o esente). In caso di opzione per il regime gestito la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, applica l'aliquota vigente sul risultato della gestione positiva al netto degli eventuali crediti d'imposta accumulati negli anni precedenti. L'addebito di tale imposta avviene annualmente per tutti i rapporti in essere alla fine di ogni anno o in occasione della chiusura del rapporto stesso.

La Banca non addebiterà spese di amministrazione e custodia, né altre commissioni (commissioni di ingresso, commissioni di negoziazione, commissioni di performance, commissioni di recesso, commissioni di cambio linea di gestione), fatto salvo quanto reclamato da intermediari terzi nello svolgimento dell'attività di negoziazione, in conformità all'art. 31 del contratto.

Spese produzione e invio rendiconto trimestrale: Euro 2,00

Ricerche d'archivio e rilascio fotocopie: Massimo 10,00 per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

Remunerazione delle giacenze liquide:

Soggetti Residenti: liquidazione annuale, effettuata ad un tasso di interesse pari al 60% del tasso "EURIBOR 3 mesi, su base Act/360 giorni, fonte EMMI (European Money Markets Institute), media mese precedente" (rilevato mensilmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato, su altro primario foglio economico-finanziario), con un minimo dello 0,100%.

Soggetti Non Residenti: liquidazione annuale, effettuata ad un tasso di interesse pari allo 0,00%.

COMMISSIONI E SPESE LINEA € MONETARIA:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	55,00	0,22%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	52,50	0,21%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	165,50	0,66%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
€ Monetaria	165,50	0,66%

COMMISSIONI E SPESE LINEA € OBBLIGAZIONARIA:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	105,00	0,42%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	77,50	0,31%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	240,50	0,96%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
€ Obbligazionaria	240,50	0,96%

COMMISSIONI E SPESE LINEA € PLUS:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	155,00	0,62%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	62,50	0,25%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	275,50	1,10%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
€ Plus	275,50	1,10%

COMMISSIONI E SPESE LINEA € BILANCIATA 25:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	250,00	1,00%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	97,50	0,39%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	405,50	1,62%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
€ Bilanciata 25	405,50	1,62%

COMMISSIONI E SPESE LINEA € BILANCIATA 50:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	325,00	1,30%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	112,50	0,45%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	495,50	1,98%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
€ Bilanciata 50	495,50	1,98%

COMMISSIONI E SPESE LINEA € AZIONARIA:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	387,50	1,55%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	167,50	0,67%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	613,00	2,45%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
€ Azionaria	613,00	2,45%

COMMISSIONI E SPESE LINEA AZIONARIA ITALIA:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	387,50	1,55%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	217,50	0,87%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	663,00	2,65%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
Azionaria Italia	663,00	2,65%

COMMISSIONI E SPESE LINEA OBBLIGAZIONARIA GLOBALE:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	150,00	0,60%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	65,00	0,26%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
Totale costi e oneri	273,00	1,09%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
Obbligazionaria Globale	273,00	1,09%

COMMISSIONI E SPESE LINEA BILANCIATA GLOBALE:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	300,00	1,20%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	97,50	0,39%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	455,50	1,82%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
Bilanciata Globale	455,50	1,82%

COMMISSIONI E SPESE LINEA BILANCIATA PAESI EMERGENTI:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	412,50	1,65%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	155,00	0,62%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	625,50	2,50%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
Bilanciata Paesi Emergenti	625,50	2,50%

COMMISSIONI E SPESE LINEA AZIONARIA GLOBALE:

Costi e oneri

Tipologia	Costi e oneri su base annua per un controvalore investito pari a € 25.000	
	Importo in Euro	Percentuale
Costo del servizio di gestione (*)	387,50	1,55%
Imposta di bollo	50,00	0,20%
Spese produzione e invio rendiconto trimestrale	8,00	0,03%
Costi impliciti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	155,00	0,62%
Commissioni per la negoziazione degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio gestito	0,00	0,00%
Totale costi e oneri	600,50	2,40%

(*) Il costo del servizio di gestione indicato è la commissione di gestione prevista per la linea, applicata in ipotesi di costanza della massa gestita e gli importi, sia in Euro che in percentuale, sono da considerarsi IVA esclusa. Le commissioni di negoziazione sono calcolate sulla base degli attuali accordi con le controparti negoziatrici ipotizzando un turn-over annuo del 100%. Il valore in Euro della commissione di gestione e dei bolli sono calcolati ipotizzando un controvalore del mandato pari a 25mila euro.

Illustrazione effetto costi e oneri sulla redditività

Si riporta di seguito la rappresentazione dei costi e degli oneri su base annua per un mandato esemplificativo del controvalore di € 25.000, in ipotesi di costanza della massa gestita.

Linea	Costi e oneri	Impatto di costi e oneri sulla redditività
		Anno 1
Azionaria Globale	600,50	2,40%

5. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

La Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflitti adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca provvede inoltre a controllare l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze riscontrate. Laddove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca comunica chiaramente prima della prestazione del servizio in investimento, informazioni riguardo la natura, le fonti e i rischi del conflitto di interesse e le azioni intraprese per attenuarli.

Tipologie di conflitti di interesse

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari e/o di collocamento/distribuzione.**
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di gestione di portafogli in combinazione con altri servizi o attività di investimento o aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in misura rilevante.**
Tali conflitti di interesse si manifestano, inoltre, in presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (es. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negoziatori terzi, etc.).

Gestione dei conflitti di interesse

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti) impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi di investimento a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti e di altri soggetti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui i soggetti rilevanti o chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente, svolgono un servizio di investimento, servizio accessorio;

- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

Per quanto riguarda il servizio di gestione di portafogli, la Banca adotta ogni misura ragionevole per gestire i conflitti di interesse così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti, ciò nonostante tali misure non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio sia evitato nell'ipotesi di seguito descritta: inserimento nei portafogli gestiti dei clienti di strumenti finanziari emessi dalla Banca o da società per le quali la Banca potrebbe anche prestare contestualmente attività di collocamento, o emessi da eventuali SGR delegate all'attività di gestione.

6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio, categoria all'interno della quale sono ricompresi anche comuni ed enti locali, sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la loro situazione finanziaria;
- c) i loro obiettivi di investimento.

I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali: si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro), nonché Governo della Repubblica e Banca d'Italia. Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali.

Le controparti qualificate si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi.

CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio oppure da controparte qualificata a cliente professionale/ cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta oppure da cliente professionale a controparte qualificata). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro; 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca ne dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

Nel caso in cui un cliente professionale (di diritto o divenuto tale su richiesta) richieda di essere trattato come una controparte qualificata, la banca fornisce al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere.

Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.

7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Principi generali in tema di BEST EXECUTION

La presente informativa descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla Banca in ottemperanza dell'obbligo di assicurare la c.d. "best execution".

La "best execution" può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un'ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei "clienti al dettaglio" e "clienti professionali", con la sola esclusione delle "controparti qualificate" in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato.

La Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini

La Banca nell'eseguire gli ordini per conto della clientela adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti, tenuto conto dei fattori di esecuzione: prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione ed oggetto dell'ordine.

La scelta della sede di esecuzione, tra quelle selezionate nella strategia, in cui eseguire in concreto l'ordine del cliente, è effettuata avendo riguardo al raggiungimento del miglior risultato possibile e quindi all'importanza relativa dei fattori di esecuzione, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti.

L'ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione e l'elenco delle sedi di esecuzione può variare per categoria di strumento finanziario, tuttavia in relazione all'esecuzione di un ordine per conto di un cliente al dettaglio, ai fini di una maggiore tutela del cliente, il miglior risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale (c.d. *total consideration*).

Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini

La Banca nel prestare il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato i broker in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La scelta dell/i broker è condotta assegnando assoluta rilevanza a due fattori di esecuzione:

- l'ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- il corrispettivo del servizio fornito.

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali i broker fanno affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca, alla quale si fa rinvio.

La Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia/Documento di Sintesi della Strategia sul proprio sito internet e/o tale documento è disponibile sul sito internet dei broker.

Analisi della qualità di esecuzione e monitoraggio dei risultati ottenuti

La Banca verifica, mediante controlli ex post, se ha agito in conformità alle misure definite nella Strategia di esecuzione e trasmissione e prevede un'attenta attività di monitoraggio della efficacia della Strategia stessa, al fine di identificare e correggere eventuali carenze. La Banca inoltre prevede un'attività di revisione almeno annuale, o non appena si verifichino circostanze rilevanti, per verificare che le misure adottate siano in grado di garantire in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente.

Pronti contro termine (PCT)

I PCT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite. I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) natura dell'ordine; 2) probabilità di esecuzione; 3) velocità di esecuzione; 4) probabilità di regolamento; 5) corrispettivo totale; 6) dimensione dell'ordine.

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

I PCT si sostanziano in un'operazione garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione di questo sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite.

Gestione Patrimoni Mobiliari

Tutti gli ordini impartiti dalla Struttura Gestione Patrimoni Mobiliari vengono eseguiti applicando la medesima policy utilizzata per gli ordini della clientela ordinaria, avvalendosi di AllFunds Bank S.A. in qualità di broker.

Avvertenze

Nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca soddisfa l'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue l'ordine, o un aspetto specifico dell'ordine, attenendosi alle istruzioni impartite dal cliente, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. In caso di istruzioni parziali la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione.

8. TERMINI DEL CONTRATTO

Sono di seguito riportate le clausole del *Contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi*

Parte I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1. Nella prestazione del Servizio la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta. In particolare la Banca deve:
- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse del Cliente e l'integrità dei mercati;
 - b) acquisire le informazioni necessarie dal Cliente ed operare in modo che lo stesso sia adeguatamente informato;
 - c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
 - d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 - Invio della corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.

Art. 3 - Invio della corrispondenza al Cliente

1. L'invio al Cliente di lettere o di rendiconti periodici o estratti conto, le eventuali notifiche e/o qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono effettuati con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. Ove richiesto dal Cliente, mediante apposita scelta effettuata nel presente Contratto o successivamente, la Banca mette a disposizione del Cliente, in alternativa all'invio cartaceo, i rendiconti periodici e l'ulteriore corrispondenza tramite internet in apposita area riservata o invia gli stessi mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo reso dal Cliente.
2. Quando un rapporto è intestato a più persone le comunicazioni e le notifiche di cui al comma precedente, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo indicato da uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 4 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per i titolari effettivi.
2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente Contratto, specificando i codici identificativi dei soggetti che le abbiano disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il Cliente, tenuto ad avere un valido codice LEI, non lo abbia preventivamente comunicato alla Banca stessa.
- L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere) rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni conseguente onere e costo a suo carico.
3. Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Art. 5 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la Banca.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (quali la firma elettronica) e accettate dalla Banca.

Art. 6 Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le eventuali persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate nell'ambito dell'apposita modulistica predisposta dalla Banca stessa.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non siano decorsi sette giorni lavorativi dalla ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di clienti enti e/o società.
3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'articolo 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti di revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 7 - Cointestazione del rapporto

1. Il presente Contratto può essere sottoscritto da più persone congiuntamente. In tal caso, i beni conferiti in gestione si presumono di proprietà dei sottoscrittori in parti eguali, salvo patto contrario.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, salvo diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
3. Salva diversa pattuizione, ogni istruzione relativa al Contratto, ivi comprese le richieste di prelievo, di variazione della linea prescelta, le istruzioni specifiche e le richieste di estinzione del rapporto possono essere, dunque, impartite con firma singola da ciascuno dei cointestatari e l'adempimento della Banca nei confronti di uno di essi libera la stessa da ogni sua obbligazione nei confronti di tutti.
4. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca sino a quando questa non ne abbia ricevuto la relativa comunicazione.
5. Nel caso di incompatibilità tra le istruzioni, autorizzazioni od ordini impartiti dai cointestatari, la Banca ha la facoltà di non eseguire l'operazione sino a che non abbia ottenuto un'unica disposizione scritta dalla quale risulti l'accordo di tutti i cointestatari. In tal caso, la Banca non potrà essere riconosciuta responsabile per gli eventuali danni che dovessero derivare dal ritardo nell'esecuzione dell'operazione o dalla mancata esecuzione della stessa.
6. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
7. Le comunicazioni del Cliente di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto e sono opponibili alla Banca decorsi sette giorni lavorativi dalla ricezione.
8. Quando un rapporto è intestato a più persone le comunicazioni relative al presente Contratto, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo del primo cointestatario e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 8 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine nei limiti di legge.

Art. 9 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

Art. 10 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, all'indirizzo pubblicizzato sul sito internet della Banca e nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. L'Ufficio Reclami invia, con la stessa modalità con cui ha ricevuto il reclamo, conferma dell'avvenuta ricezione e risponde entro 60 giorni dalla ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:

- qualora "cliente al dettaglio", all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

- all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

Art. 11 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente Contratto, gli ordini e le comunicazioni tra le parti sono redatti in lingua italiana salvo diverso specifico accordo tra la Banca e il Cliente.

2. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Parte II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12 – Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte della Banca, del servizio di gestione di portafogli, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia; con il presente Contratto pertanto il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di gestire, su base individuale, il patrimonio da quest'ultimo conferito (di seguito il **"Portafoglio"** o il **"Patrimonio"**), secondo la/e linea/e di gestione prescelta/e dal Cliente, le cui caratteristiche sono indicate nell'Allegato A - Caratteristiche della Gestione al presente Contratto.

2. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente ad agire, a propria discrezione, in nome e per conto del Cliente o in nome proprio e per conto dello stesso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del TUF.

3. La Banca non può, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del Cliente che lo impegnino oltre il Patrimonio gestito.

4. Il Contratto disciplina altresì le modalità di deposito delle somme di denaro di pertinenza dell'Investitore e le modalità di deposito dei titoli a supporto del Servizio.

Art. 13 - Conclusione del Contratto e valutazione di adeguatezza

1. La sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente equivale ad una proposta e, pertanto, il Contratto stesso si conclude esclusivamente con l'accettazione della medesima da parte della Banca.

2. Il termine iniziale di efficacia del presente Contratto coincide con la piena disponibilità da parte della Banca della liquidità conferita, nella misura minima indicata per ciascuna linea di gestione.

3. Il valore iniziale del Portafoglio è determinato secondo i criteri previsti all'articolo 28.

4. La conclusione del Contratto è subordinata all'esito positivo della valutazione di adeguatezza del Cliente in rapporto alla natura e tipologia del Servizio e alle caratteristiche della linea di gestione prescelta. Tale valutazione viene effettuata dalla Banca in conformità ai criteri fissati dalla vigente normativa di riferimento, pena la mancata conclusione del Contratto, sulla base delle informazioni che il Cliente è tenuto a fornire in relazione:

a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di servizio e di linea di gestione prescelta;

b) alla propria situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;

c) ai propri obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

5. La Banca utilizza le suddette informazioni per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione (scelta della linea di gestione, variazione della linea di gestione o "esecuzione di particolari operazioni" su richiesta del Cliente ai sensi del successivo articolo 26) da realizzare nel quadro della prestazione del Servizio soddisfa i seguenti criteri:

a) corrisponde agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;

b) è di natura tale che il Cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi alla linea di gestione prescelta, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) è di natura tale per cui il Cliente possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla linea di gestione prescelta.

6. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni di cui al precedente comma 4, compilando e sottoscrivendo il Questionario di Profilatura. La Banca non è responsabile per la prestazione di uno o più servizi sulla base di informazioni che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

7. Il Cliente si assume la responsabilità di tutte le informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a comunicare con tempestività alla Banca qualunque variazione di tali informazioni, mediante la compilazione di un nuovo Questionario di Profilatura, sostitutivo del precedente, che avrà effetto dal momento in cui viene consegnato alla Banca.

8. Le informazioni fornite dal Cliente con il Questionario di Profilatura sono valide ed efficaci fino alla eventuale comunicazione di variazione, di cui al comma che precede.

9. In caso di contestazione, la Banca acquisisce le informazioni di cui al precedente comma 4, lettere b) e c) in relazione ad un unico profilo, condiviso tra tutti gli intestatari, con cui procede ad una valutazione di adeguatezza unitaria. I cointestatari prendono, dunque, atto ed accettano espressamente che la valutazione dell'adeguatezza richiesta alla Banca verrà operata, con effetto su tutti gli intestatari, sulla base delle informazioni fornite con riferimento al profilo di investimento di riferimento. Tale profilo verrà utilizzato dalla Banca anche nel corso del rapporto al fine di valutare la valutazione di adeguatezza periodica.

10. Al fine di assicurare nel continuo che il Servizio sia adeguato rispetto alle caratteristiche del Cliente, la Banca provvede a valutare periodicamente l'adeguatezza del Portafoglio del Cliente. Qualora il Portafoglio del Cliente risultasse inadeguato e la situazione di inadeguatezza persistesse per un periodo superiore a 30 giorni lavorativi, la Banca provvederà ad informare il Cliente mediante apposita comunicazione, invitando il Cliente a recarsi in Banca al fine di valutare le più opportune azioni da intraprendere. Nel caso in cui il Cliente non fornisca riscontro alla comunicazione della Banca entro 30 giorni lavorativi, la Banca potrà procedere a modificare la linea di gestione del Cliente, destinando il Portafoglio del Cliente ad una linea di gestione che abbia un profilo di rischio inferiore e risulti adeguata rispetto alle caratteristiche del Cliente medesimo.

Art. 14 - Patrimonio in gestione, separatezza patrimoniale e sub-deposito degli strumenti finanziari

1. Il Patrimonio conferito in gestione dal Cliente può essere costituito esclusivamente da denaro.

2. Il Patrimonio oggetto di gestione da parte della Banca è costituito sia dai conferimenti iniziali sia da quelli successivamente eseguiti, dagli strumenti finanziari e dalle disponibilità liquide derivanti da operazioni di investimento e di disinvestimento poste in essere dalla Banca nell'ambito del Servizio nonché dai relativi diritti, proventi e frutti di qualunque genere, al netto dei prelievi effettuati.

3. Il Patrimonio costituisce a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca e degli altri clienti e sarà in ogni momento individuabile. Sul Patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori del singolo Cliente sono ammesse nei limiti del Patrimonio di proprietà dello stesso.

4. Ai fini della valutazione del Patrimonio conferito in gestione trovano applicazione i criteri di valutazione richiamati dall'articolo 28 del presente Contratto e con riferimento alla data di effettiva disponibilità, da parte della Banca, degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide.

5. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca è tenuta ed è espressamente autorizzata dal Cliente a depositare presso di sé gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di sub-depositarli presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati, ai sensi delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

6. La Banca indica all'Investitore i depositari abilitati presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca e la loro nazionalità.

7. In relazione ai titoli sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito e/o gestione accentrati.

8. Il regolamento dei servizi dell'organismo di deposito e/o gestione accentrata è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

9. Quando oggetto del deposito sono gli strumenti finanziari dematerializzati avviene la loro registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca depositaria e il loro trasferimento, ritiro o vincolo può trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

10. Sono da escludersi dal novero degli strumenti finanziari oggetto di deposito, custodia ed amministrazione da parte della Banca le quote di fondi comuni di investimento italiani che, in base

al relativo regolamento di emissione, siano immesse in un certificato cumulativo, che sono quindi tenute in deposito presso la Banca depositaria del fondo comune - e le quote di OICR esteri, che sono rappresentate unicamente da annotazione nel registro dei partecipanti tenuto dallo stesso OICR o dal soggetto da questi appositamente incaricato.

11. Per gli strumenti finanziari emessi o circolanti all'estero il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire nell'esecuzione del rapporto da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente gli strumenti presso le stesse. Il rapporto si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie, che la Banca si impegna di porre a disposizione del Cliente dietro sua richiesta.

Art. 15 - Conferimenti iniziali e successivi

1. Il conferimento iniziale minimo non può essere inferiore a quello previsto nella linea di gestione prescelta dal Cliente come riportato nell'Allegato A - Caratteristiche della Gestione del presente Contratto. E' comunque facoltà della Banca accettare in gestione patrimoni inferiori al minimo stabilito.

2. Nel corso della durata del Contratto, potranno essere effettuati in ogni momento dal Cliente conferimenti aggiuntivi purché per un importo o controvalore non inferiore a quanto previsto per la singola linea di gestione nell'Allegato A - Caratteristiche della Gestione del presente Contratto e con le stesse modalità previste per il conferimento iniziale. E' comunque facoltà della Banca accettare in gestione conferimenti aggiuntivi inferiori al minimo stabilito.

3. Ai mezzi di pagamento utilizzati dal Cliente per effettuare il conferimento iniziale o i conferimenti successivi è riconosciuta la seguente valuta: non oltre il giorno lavorativo successivo alla data della contabile di bonifico da parte della Banca.

4. Con la piena disponibilità da parte della Banca della liquidità decorrono a carico della Banca stessa gli oneri, gli obblighi e le responsabilità conseguenti al presente Contratto.

5. La Banca non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro e strumenti finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.

Art. 16 - Prelievi parziali

1. Il Cliente può, in ogni tempo, mediante apposita richiesta scritta, disporre il trasferimento o il ritiro parziale delle somme o degli strumenti finanziari in gestione nel rispetto dei limiti di conferimento minimo previsti dalle singole linee di gestione di cui all'Allegato A - Caratteristiche della Gestione del presente Contratto. La Banca provvederà ad effettuare la restituzione compatibilmente con le esigenze ed i tempi tecnici delle operazioni in corso, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente Contratto, in quanto compatibili. Al Cliente non verrà applicata alcuna penalità.

2. Se per effetto di prelievi parziali, il valore del patrimonio dovesse scendere al di sotto del valore previsto in ogni linea di gestione per il conferimento minimo iniziale, la Banca, in caso di mancato reintegro da parte del Cliente, potrà darne comunicazione scritta al Cliente con invito a reintegrare il Patrimonio fino alla concorrenza del valore minimo previsto, nel termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Se questi non ottempererà alla richiesta, la Banca si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del presente Contratto.

Art. 17 - Caratteristiche della gestione e categorie di prodotti finanziari

1. La linea di gestione prescelta dal Cliente definisce i tipi di strumenti che possono essere inclusi nel Portafoglio del Cliente, i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti, gli obiettivi di gestione, l'eventuale presenza dell'effetto leva finanziaria e la sua misura massima, il parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del patrimonio in gestione del Cliente.

2. La Banca è autorizzata ad investire il Patrimonio gestito nelle tipologie di strumenti e prodotti finanziari indicati nell'Allegato A - Caratteristiche della Gestione, con riferimento alla linea di gestione prescelta, con gli eventuali limiti ivi indicati. Le percentuali massime di investimento in strumenti finanziari indicate nell'Allegato A - Caratteristiche della Gestione della linea di gestione prescelta possono essere superate in via transitoria per cause connesse alla composizione del Portafoglio (a titolo esemplificativo: fluttuazione dei corsi, assegnazioni gratuite, etc.) o derivanti da opzioni di natura tecnica (a titolo esemplificativo: conversioni, esercizio di *warrant*, etc.).

Art. 18 - Leva finanziaria - Variabilità del valore degli investimenti

1. Nell'Allegato A - Caratteristiche della Gestione è precisato se la Banca è autorizzata a fare uso della leva finanziaria in misura superiore all'unità e in che misura massima.

Art. 19 - Parametri di riferimento

1. Al fine di consentire al Cliente di comparare i risultati della gestione e il rendimento della stessa, l'Allegato A - Caratteristiche della Gestione indica, ove significativo, per ciascuna Linea di Gestione, il parametro di riferimento adottato (definito anche "*benchmark*"). Tale parametro:

- è coerente con gli obiettivi di investimento del Cliente e con le tipologie di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio, nonché con i rischi connessi alla linea di gestione prescelta;

- è costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

2. Il valore degli indici di cui è strutturato il parametro di riferimento della gestione è espresso al lordo della fiscalità e delle commissioni di gestione.

3. Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile di gestione adottato, per talune linee in luogo del *benchmark* è indicato un indicatore di rischio alternativo, determinato in funzione della volatilità dei rendimenti della linea.

4. Il Cliente prende atto, e si dichiara informato, che:

a) il parametro di riferimento costituisce un mero elemento indicativo del profilo rischio/rendimento della linea, utile per il raffronto dei risultati ottenuti nell'attività di gestione; che detto parametro non costituisce un indicatore di futuri risultati dell'attività di gestione e che la Banca non ha alcun obbligo di raggiungerlo o superarlo;

b) la Banca, nella composizione del Portafoglio in gestione, non si propone di replicare il parametro di riferimento, ma esercita una gestione attiva; pertanto il benchmark può, anche in funzione delle specificità delle caratteristiche della linea prescelta, non essere in grado di replicare o di riflettere specularmente l'andamento del patrimonio.

Il risultato della gestione potrà inoltre risultare differente rispetto al benchmark, a causa, tra l'altro, delle dimensioni del Patrimonio gestito, della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti che gravano sul Portafoglio in gestione, quali, a titolo esemplificativo, oneri fiscali, commissioni e spese, costi di transazione, nonché delle operazioni disposte dal Cliente, compresi i prelievi ed i conferimenti successivi al primo e le istruzioni e gli ordini da lui conferiti.

Art. 20 - Esercizio del diritto di voto

1. La Banca non eserciterà, in assenza di specifiche istruzioni del Cliente, il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari oggetto del presente Contratto.

2. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita dal Cliente alla Banca con procura da rilasciarsi per iscritto e solo per ogni singola assemblea già regolarmente convocata, utilizzando la modulistica predisposta dalla Banca e messa a disposizione del Cliente che intenda conferire procura alla Banca medesima. Tale modulistica, datata e sottoscritta, dovrà pervenire alla Banca non oltre il quindicesimo giorno lavorativo anteriore alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e, comunque, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti. Entro tale termine il Cliente deve fare altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge degli strumenti finanziari o, laddove previsto, delle certificazioni attestanti la partecipazione ad un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari.

3. La Banca esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nella modulistica di cui al precedente comma. In ogni caso, salvo diversa indicazione dell'Investitore, la Banca potrà esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione all'Investitore, un voto difforme da quello indicato nella predetta modulistica ove siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che l'Investitore, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.

4. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto è sempre revocabile mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Banca almeno il giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'assemblea.

5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Banca non è tenuta ad informare il Cliente in ordine alle convocazioni delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli presenti nel patrimonio gestito, anche qualora la Banca ne riceva comunicazione. Salvo il caso in cui la Banca sia delegata dal Cliente per la partecipazione all'assemblea, la Banca stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il compenso per la partecipazione della Banca quale rappresentante dell'Investitore all'assemblea verrà concordato con il Cliente stesso di volta in volta, in ragione dell'incarico.

Art. 21 - Esecuzione del Contratto e modalità di gestione

1. La Banca, nell'esecuzione del Contratto, agisce nel rispetto della normativa vigente conformemente alle caratteristiche della linea di gestione prescelta dal Cliente indicate nell'Allegato A - Caratteristiche della Gestione, con piena discrezionalità ed autonomia operativa, che può essere limitata esclusivamente dalle specifiche e vincolanti istruzioni impartite per iscritto dal Cliente stesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. a) del TUF e dell'articolo 26 del presente Contratto. La Banca può compiere tutti gli atti di investimento e disinvestimento ritenuti utili alla gestione, nonché ogni altra operazione connessa o utile all'amministrazione degli strumenti finanziari del Cliente, senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente, salvo nei casi in cui sia richiesto dal presente Contratto o previsto da disposizioni di legge.

2. Nell'esecuzione del presente Contratto, la Banca dispone le operazioni sulla base delle strategie generali di investimento definite, tenendo conto delle informazioni concernenti il Cliente di cui dispone, preventivamente ricevute dal Cliente stesso o comunque messe a disposizione da quest'ultimo mediante la compilazione del Questionario di Profilatura ai sensi del precedente articolo 13, nonché delle istruzioni specifiche impartite dal medesimo ai sensi del successivo articolo 26. La Banca opera con la necessaria diligenza e professionalità al fine di contenere i costi a carico del Cliente e di ottenere dalla gestione del Patrimonio dello stesso il miglior risultato possibile, in relazione al livello di rischio prescelto.

3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli affinché le operazioni da essa disposte per conto del Cliente sulla base delle strategie di investimento definite siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura delle operazioni e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione ed in conformità alla strategia di esecuzione di cui all'informativa precontrattuale, come tempo per tempo aggiornata dalla Banca e comunicata al Cliente. La Banca è autorizzata in via generale dal Cliente ad eseguire ordini anche al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF) e/o dei sistemi organizzati di negoziazione (c.d. OTF).

La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente il Cliente.

4. La Banca imputa gli ordini separatamente a ciascun Cliente prima della loro trasmissione per l'esecuzione.

5. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 in tema di conflitti di interesse, il Cliente autorizza la Banca ad avvalersi per l'esecuzione delle operazioni anche di proprie strutture di

esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini.

6. Nell'esecuzione del Contratto la Banca agisce nell'esclusivo interesse del Cliente e risponde secondo le regole del mandato. Essa, che rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente, è autorizzata in via generale, ai sensi dell'articolo 1717, comma 2, cod. civ. e con gli effetti ivi previsti, a farsi sostituire per il compimento degli atti per i quali non sia direttamente abilitata, con facoltà di scegliere liberamente anche i soggetti depositari, sub-depositari e corrispondenti, sia in Italia che all'estero.

7. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 24, le operazioni di investimento e disinvestimento vengono effettuate attraverso i mercati regolamentati o secondo le regole proprie di circolazione degli strumenti finanziari.

8. La Banca opera in modo che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che le somme di denaro e gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, ricevuti a regolamento dell'ordine, siano prontamente e correttamente trasferiti sul suo conto. La Banca, inoltre, fa un uso corretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso di tali informazioni da parte dei soggetti rilevanti. La Banca adotta ed applica una strategia di assegnazione degli ordini che minimizza il rischio che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati. Quando procede all'aggregazione tra ordini dei clienti, la Banca garantisce a tutti i clienti coinvolti l'assegnazione del medesimo prezzo di esecuzione. La Banca non procede all'aggregazione in caso di istruzioni specifiche impartite dal Cliente ai sensi del successivo art. 26.

9. Qualora, nell'esercizio dell'attività di gestione siano acquistate ovvero raggiunte, anche in seguito agli investimenti successivi al versamento iniziale, partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione sulle partecipazioni rilevanti e di autorizzazione nei confronti o da parte di Organi di Vigilanza, la Banca ne dà tempestiva comunicazione all'investitore. Alla medesima comunicazione la Banca è tenuta nel caso di ogni variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la predetta comunicazione. La Banca non ha comunque l'obbligo di verificare né l'entità, né la tipologia delle partecipazioni già possedute dall'investitore, per le quali sussistano obblighi di comunicazione ad Organi di Vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali partecipazioni, cumulate con quelle eventualmente acquisite nell'ambito dell'attività di cui al presente Contratto, possano determinare obblighi di comunicazione o di autorizzazione.

10. La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo, salvo consenso scritto del Cliente. In ogni caso, prima dell'utilizzo, la Banca fornirà al Cliente, su supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comportano per la Banca, incluse le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

Art. 22 - Delega di gestione

1. La Banca, nel rispetto della normativa vigente, può delegare, anche con riferimento all'intero Portafoglio, l'esecuzione dell'incarico ricevuto ai sensi del presente Contratto ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli. La delega potrà avere durata a tempo determinato o indeterminato, ma sarà comunque revocabile, in ogni momento e con effetto immediato, dalla Banca.

2. In ogni caso, la delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca, che resta soggetta alle disposizioni normative che disciplinano il servizio di gestione su base individuale di portafogli anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

3. La delega deve essere formulata in modo tale da assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conflitto di interessi, sia con riferimento alla Banca che all'intermediario delegato.

4. La Banca comunicherà prontamente per iscritto al Cliente gli estremi identificativi dell'intermediario delegato prima dell'inizio dell'operatività dello stesso, nonché nel caso di successive variazioni.

Art. 23 - Comunicazioni di operazioni con passività potenziali o effettive

1. La Banca informa prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui il valore complessivo del Patrimonio affidato in gestione, valutato all'inizio di ciascun periodo di rendicontazione, subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10%. Tale informativa sarà fornita non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

2. Il Cliente prende atto che, ai fini del monitoraggio di detta soglia, la Banca opera sulla base della valorizzazione giornaliera dei Portafogli in relazione agli ultimi prezzi e cambi di mercato noti.

Art. 24 - Operazioni su strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, derivati e vendite allo scoperto o effettuate fuori dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione

1. Compatibilmente con la linea di gestione prescelta e fermo restando il rispetto del limite della leva finanziaria di cui al precedente articolo 18, la Banca potrà investire il patrimonio conferito dal Cliente anche nei seguenti strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

a) titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;

b) titoli di debito emessi da enti internazionali di carattere pubblico;

c) titoli di debito emessi da banche o altri emittenti con sede in uno Stato appartenente all'OCSE aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

d) quote o azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE;

e) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE;

f) titoli di debito emessi da banche o da altri emittenti con sede in Stati non appartenenti all'OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti.

2. La Banca può inserire nel portafoglio del Cliente strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diversi da quelli sopra indicati, in misura non superiore al 25% del controvalore dei patrimoni stessi, a condizione che le relative operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità. Detta percentuale può essere superata solo previa specifica autorizzazione scritta del Cliente all'esecuzione di ogni singola operazione che comporti il superamento della soglia del 25%. L'eventuale richiesta della Banca diretta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere almeno gli elementi di seguito indicati:

i) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, ponendo in evidenza che si tratta di strumento finanziario non negoziato in mercati regolamentati;

ii) la quantità e il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il prevedibile controvalore complessivo;

iii) le ragioni per le quali la Banca ritiene l'operazione opportuna o comunque utile per il Cliente.

3. I singoli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati di cui al comma precedente non possono superare il limite del 10% del controvalore del Patrimonio gestito per conto del Cliente.

4. La Banca nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3 per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base dell'autorizzazione specifica del Cliente, provvede a ricondurre la posizione entro limiti previsti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse del Cliente.

5. Sempre compatibilmente con la linea di gestione prescelta e fermo restando il limite della leva finanziaria, la Banca potrà investire il patrimonio conferito dal Cliente anche in strumenti finanziari derivati e potrà anche procedere a vendite allo scoperto, contratti a premio, o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio a condizione che:

a) le operazioni suddette siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) i contratti a premio, gli strumenti derivati e quelli oggetto delle vendite allo scoperto o delle operazioni di riporto o di prestito titoli, siano negoziati in mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE.

Il Cliente prende atto che la Banca, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, deve versare per suo conto i margini di garanzia per le operazioni previste dal presente comma, nonché adeguare i margini medesimi che fossero successivamente necessari. La Banca è sin d'ora autorizzata ad adempiere agli obblighi di versamento dei suddetti margini prelevando gli importi necessari dalle somme in gestione. Qualora tali somme non siano sufficienti alla copertura dei margini richiesti, la Banca ne informerà immediatamente il Cliente richiedendo il versamento di somme aggiuntive. Qualora il Cliente non provveda al versamento delle somme richieste nei termini stabiliti dalla Banca, quest'ultima può rifiutarsi di eseguire l'ordine e provvedere alla copertura di eventuali perdite mediante prelevamento o smobilizzo di parte del Patrimonio in gestione, salva in ogni caso la facoltà di recedere dal presente Contratto senza preavviso.

Art. 25 - Operazioni in conflitto di interesse

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai Clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.

3. La Banca informa il Cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.

4. La Banca, su richiesta del Cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Art. 26 - Variazione della linea di gestione e istruzioni specifiche

1. Il Cliente può chiedere, in ogni momento, utilizzando l'apposita integrazione contrattuale predisposta dalla Banca, di variare la linea di gestione prescelta, scegliendone un'altra fra quelle a disposizione. La richiesta di variazione potrà essere accolta soltanto qualora non determini in capo al Cliente un giudizio di inadeguatezza all'esito della nuova valutazione eseguita dalla Banca sulla base del Questionario di Profilatura aggiornato, compilato e sottoscritto dal Cliente e ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 13 in merito alla valutazione di adeguatezza (in caso contrario, la Banca si asterrà dal dare corso alla variazione della linea di gestione). La Banca provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del Portafoglio alle caratteristiche della/e nuova/e linea/e di gestione prescelta/e. Di tali operazioni è data opportuna comunicazione al Cliente secondo le modalità di cui al successivo articolo 27.

2. La modifica della linea di gestione assume efficacia a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della Banca della integrazione contrattuale di cui al precedente comma 1.

3. Salva diversa determinazione della Banca, il solo mutamento delle caratteristiche della gestione non comporta effetti novativi, né implica o dà luogo, con riferimento alla nuova linea di gestione prescelta, alla conclusione di un nuovo contratto.

4. Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni momento istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi compresa l'esecuzione di operazioni fuori dai mercati regolamentati,

purché siano compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta e purché non determinino in capo al Cliente un giudizio di inadeguatezza all'esito della nuova valutazione eseguita dalla Banca sulla base del Questionario di Profilatura aggiornato, compilato e sottoscritto dal Cliente e ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 13 in merito alla valutazione di adeguatezza. In caso contrario, la Banca provvede a informare il Cliente di tale circostanza e si asterrà dal dare corso a tali istruzioni particolari. Le istruzioni di cui sopra e le relative eventuali revocche devono essere impartite per iscritto, sottoscritte dal Cliente presso gli sportelli della Banca.

5. La Banca rilascia al Cliente, all'atto del ricevimento dell'ordine, un'attestazione cartacea contenente gli elementi essenziali dell'ordine stesso e le eventuali istruzioni accessorie.

6. In ogni caso il Cliente si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro e inequivoco.

7. Una volta impartiti, gli ordini possono essere revocati fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.

8. La Banca provvede ad eseguire le istruzioni del Cliente nei tempi tecnici necessari e compatibilmente con le esigenze specifiche delle operazioni eventualmente in corso, trasmettendo tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, salvo il diritto di recesso ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1727 del cod. civ..

9. L'esecuzione delle istruzioni del Cliente da parte della Banca è subordinata alla sussistenza di sufficiente disponibilità nel Patrimonio già affidato in gestione ovvero alla costituzione della necessaria provvista da parte del Cliente, mediante trasferimento di liquidità o di strumenti finanziari, anche per far fronte agli eventuali obblighi di deposito o al versamento dei margini di garanzia previsti dalla normativa vigente.

10. E' in ogni caso in facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione e/o la trasmissione dell'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.

11. Il Cliente si dichiara consapevole che l'istruzione specifica può determinare scostamenti del risultato della gestione rispetto al parametro di riferimento ("benchmark") di cui all'articolo 19 del presente Contratto.

12. La Banca non è responsabile della mancata o ritardata esecuzione degli ordini e/o delle istruzioni impartite dal Cliente dovute ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente l'Investitore dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l'Investitore li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

Art. 27 - Rendiconto e comunicazioni connesse alle operazioni di gestione

1. La Banca fornisce al Cliente, su supporto duraturo, con cadenza trimestrale, un rendiconto relativo al Servizio contenente tutte le indicazioni prescritte dalla vigente normativa di settore.

2. Il Cliente ha la facoltà, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite.

3. Qualora non previsto all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, la richiesta di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite dovrà essere inviata dal Cliente alla Banca tramite raccomandata.

4. La Banca, ove il Cliente abbia chiesto di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta (comma 2), fornisce prontamente al Cliente, all'atto dell'esecuzione dell'operazione e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l'avvenuta esecuzione dell'operazione contenente tutte le indicazioni prescritte dalla vigente normativa di settore.

Qualora la Banca riceva la conferma dell'esecuzione da altro soggetto, l'avviso è inviato al Cliente al più tardi il giorno successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. Tale conferma non è dovuta qualora contenga le medesime informazioni di altra conferma che dovesse essere inviata al Cliente da altro soggetto diverso dalla Banca medesima. Nei casi disciplinati dal presente comma, il rendiconto periodico è fornito su base annuale.

5. Qualora, in relazione alle caratteristiche della linea prescelta il contratto preveda l'utilizzo di una leva finanziaria superiore all'unità, il rendiconto periodico è trasmesso con cadenza mensile.

6. Ciascun rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

7. I rendiconti di cui al presente articolo verranno inviati dalla Banca entro 30 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento.

8. La Banca invierà al Cliente, su sua richiesta scritta e a sue spese, copia di rendiconti arretrati.

9. Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a disposizione del Cliente sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso, che lo riguardano.

Art. 28 - Criteri di valutazione degli strumenti finanziari

1. La valorizzazione degli strumenti finanziari viene effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati o nel quale si formano prezzi più significativi. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b), salvo nel caso in cui tale giorno cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso si prende il prezzo del giorno lavorativo precedente;

b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");

c) per i titoli trattati al "corso secco", il prezzo è espresso al corso secco con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione, i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;

g) per gli strumenti finanziari denominati in valute estere, ovvero diverse dall'Euro, il prezzo individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute non direttamente convertibili in Euro, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;

h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

2. La frequenza della valorizzazione coincide con la frequenza della rendicontazione inviata al Cliente.

Art. 29 - Durata del Contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

2. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, lo stesso potrà recedere senza necessità di preavviso.

3. Del pari, senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata; a titolo meramente esemplificativo, devono considerarsi giuste cause di recesso le seguenti situazioni:

a) la circostanza che la consistenza del Patrimonio del Cliente alla data del rendiconto periodico risulti, per effetto di prelievi o per altri motivi, inferiore al valore del conferimento minimo così come individuato ai sensi dell'articolo 15 del presente Contratto, qualora tale consistenza non venga ricostituita nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data in cui il Cliente ha ricevuto comunicazione, per mezzo di lettera raccomandata, della avvenuta riduzione del patrimonio al di sotto del predetto limite;

b) il Cliente non metta a disposizione le somme richieste per il versamento dei margini di garanzia relativi alle operazioni di cui al presente Contratto;

c) il Cliente sia inadempiente all'obbligo di pagare somme dovute in base al presente Contratto o ad altri rapporti in essere con la Banca;

d) il Cliente, ai sensi dell'articolo 1186 cod. civ., decada o possa essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine;

e) prodursi di eventi che, salva la prestazione di idonea garanzia, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in modo tale che sia evidente che vi è pericolo per il conseguimento della controprestazione, ivi inclusi, nell'ipotesi in cui il Cliente sia una persona giuridica, l'assoggettamento a liquidazione o il verificarsi di una causa di scioglimento della società;

f) i beni del Cliente siano sottoposti a procedure esecutive di qualsiasi tipo, il Cliente sia divenuto insolvente o nei suoi confronti sia stata depositata istanza di fallimento;

g) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;

h) un mutamento di norme o dell'interpretazione di esse dovesse in qualsiasi modo incidere sugli obblighi discendenti dal presente Contratto e dai suoi allegati così da modificare sostanzialmente gli effetti economici risultanti dall'applicazione delle norme vigenti alla stipulazione del Contratto, sempre che le parti non addivengano ad una soluzione che permetta di ovviare agli effetti di tale modifica;

i) i casi in cui il Cliente non consenta o, comunque, possa compromettere la corretta esecuzione del mandato da parte della Banca, quali le ipotesi in cui le istruzioni specifiche dallo stesso impartite diano origine a operazioni che incidano sul Patrimonio gestito in misura significativa e, comunque, superiore al 50% del totale del patrimonio medesimo, comprensivo della liquidità.

4. Il recesso del Cliente è efficace non appena la Banca riceve la relativa comunicazione. Il recesso della Banca è efficace decorso il relativo periodo di preavviso dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione.

5. Dal momento del recesso la Banca non può compiere atti di gestione sul Patrimonio gestito, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del suddetto Patrimonio. La Banca può, inoltre, eseguire le eventuali operazioni già disposte dal Cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano poi state revocate.

6. In caso di recesso, la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente gli strumenti finanziari e le somme a quel momento facenti parte del Patrimonio gestito, secondo le disposizioni impartite dal Cliente e, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate e spese sostenute, presso il conto di destinazione indicato dal Cliente o, in carenza, presso la propria sede, compatibilmente con i tempi tecnici necessari in relazione anche ad operazioni in corso. Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di consegna si intenderà assolto anche impartendo al subdepositario l'ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.

7. Il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti in Portafoglio avviene, compatibilmente con le disposizioni che regolano il funzionamento dei singoli strumenti finanziari eventualmente detenuti in Portafoglio, tramite immissione o registrazione, a spese del Cliente, sul conto di destinazione indicato dal Cliente medesimo presso il soggetto depositario dallo stesso designato. Ove non sia possibile provvedere alla restituzione degli strumenti finanziari, la Banca procede alla liquidazione del Portafoglio e alla restituzione del controvalore in Euro con le modalità sopra descritte.

8. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del Cliente. Quest'ultimo è, in ogni caso, tenuto a rimborsare alla Banca le eventuali spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.

9. Nei tempi tecnici necessari, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla fine del trimestre in cui è avvenuto il disinvestimento o trasferimento degli strumenti finanziari in Portafoglio, la Banca invia al Cliente il rendiconto di fine rapporto, redatto ai sensi dell'articolo 27 del presente Contratto.

10. In caso di morte anche di uno dei cointestatori del rapporto di gestione, la Banca è tenuta ad interrompere l'attività di gestione in quanto il decesso del mandante è una delle cause di estinzione del mandato. La Banca è tenuta a liquidare gli strumenti finanziari presenti in Portafoglio non appena ricevuta la notizia certa del decesso. La liquidità e gli strumenti finanziari sono messi a disposizione degli eredi subordinatamente all'assolvimento degli obblighi di legge, anche fiscali, in materia di successioni. La Banca provvede alla consegna della liquidità congiuntamente a tutti gli eredi e cointestatori dietro contestuale firma di quietanza, salvo diverso accordo tra gli stessi da approvarsi per iscritto.

Art. 30 - Modifiche al Contratto

1. Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni contrattuali ed economiche di cui al presente Contratto dandone espressa comunicazione al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, con un preavviso minimo di trenta giorni. Le modifiche si intendono accettate ove il Cliente non receda dal Contratto entro la data di decorrenza della variazione, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravii a suo carico; in tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.

3. Le parti convengono che le modifiche della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. La Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente di tali modifiche e comunque in occasione della prima comunicazione scritta. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca.

Art. 31 - Commissioni, spese ed altri oneri

1. La Banca ha diritto al compenso per l'attività di gestione prestata ai sensi del presente Contratto con riferimento ad ogni linea prescelta dal Cliente e al rimborso delle spese documentate derivanti dal Contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico.

2. I compensi per le attività di gestione e le relative modalità di calcolo, nonché i diritti fissi dovuti per altre operazioni, sono specificati nell'Allegato A - Caratteristiche della gestione del presente Contratto.

3. La Banca ha diritto al rimborso delle seguenti spese documentate:

- spese postali, spese per bolli su estratto conto titoli e relative alle operazioni con fissato bollato, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzate dal Cliente;

- oneri fiscali nascenti dall'esecuzione del presente mandato;

- recupero delle spese applicate da altro intermediario (spese bancarie, commissioni di negoziazione, etc.).

Il Cliente ha facoltà di richiedere la documentazione relativa alle spese e agli oneri addebitati nonché la documentazione relativa comprovante commissioni e spese pagate ad altro intermediario,.

4. La Banca è sin d'ora autorizzata a prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio gestito, mediante addebito sul conto di gestione, le somme necessarie al pagamento delle commissioni, compensi, spese e oneri di cui sopra. A tal fine, l'Investitore costituisce sin d'ora le disponibilità liquide del patrimonio gestito in garanzia di tutte le pretese creditorie di cui la Banca risulti titolare ai sensi del presente Contratto. Nell'ipotesi di insufficienti disponibilità liquide la Banca è sin d'ora espressamente autorizzata, anche ai sensi degli articoli 2761, commi 2 e 3, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., a liquidare, in tutto o in parte, gli strumenti finanziari di pertinenza del Portafoglio gestito, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione.

5. La Banca non può, ai sensi dell'articolo 24, comma 1-bis del TUF, accettare o trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari ("incentivi") pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto. A tal fine, la Banca restituisce tempestivamente al Cliente, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al Cliente. Al riguardo, il Cliente dichiara di essere stato preventivamente informato in modo completo, accurato e comprensibile circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni.

Art. 32 - Regime fiscale

1. Il regime fiscale applicato alle rendite finanziarie derivanti dalla gestione è quello scelto dal Cliente con apposita opzione alla sottoscrizione del presente Contratto.

2. Il Cliente ha diritto di richiedere la variazione del regime fiscale scelto all'atto della sottoscrizione del presente Contratto. La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari del Contratto e dovrà essere inviata direttamente alla Banca con raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova opzione avrà effetto a partire dall'anno solare successivo a quello della richiesta.